



UNO DI NOI

**Relazione di accompagnamento agli emendamenti al progetto di legge
di iniziativa governativa avente ad oggetto la
“Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”**

Gli emendamenti che si propongono sono pienamente rispettosi dell’esito del referendum tenutosi il 26 settembre 2021 e sono diretti a meglio regolamentare la disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza, a tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti e ad eliminare previsioni palesemente non necessarie o errate o non ben fra loro coordinate.

Art. 1

Si intende *in primis* conferire all’art. 1 il carattere di articolo contenente sia le finalità della legge sia i principi generali che governano la disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza.

A nostro avviso, *in primis* per salvaguardare la vita e la salute delle donne, in secondo luogo per evitare che a San Marino si apra il business degli aborti dall’estero (considerato il basso numero di interruzioni volontarie di gravidanza praticate annualmente su donne residenti in Repubblica), si propone che le interruzioni volontarie di gravidanza possano essere eseguite soltanto o all’interno dell’Ospedale di San Marino o in strutture pubbliche accreditate esterne alla Repubblica (emendamento 2). Dunque non in cliniche private.

Si prende atto con soddisfazione che il progetto di legge del Governo, stabilendo che l’interruzione volontaria di gravidanza non può essere uno strumento di controllo delle nascite e mantenendo una sanzione penale per l’esecuzione di aborti al di fuori dei casi consentiti, dimostra di riconoscere che l’aborto sopprime un essere umano vivente e che, pertanto, deve essere considerato una soluzione estrema e, per quanto possibile, evitabile.

A sostegno di questa impostazione l’emendamento n. 4 rende effettivo il divieto di utilizzazione dell’aborto come strumento contraccettivo; inoltre, si propone di vietare espressamente l’aborto “selettivo”, ampiamente conosciuto in altri Paesi, pratica che consente la soppressione dei nascituri di sesso



UNO DI NOI

femminile (emendamento n. 5).

Si ritiene altresì fondamentale salvaguardare in ogni maniera la volontà della donna, evitando l'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza ove emerga in maniera oggettiva che la donna sia costretta o indotta da terzi ad interrompere la gravidanza che ella vorrebbe invece portare a termine (emendamento n. 6).

Fra i principi fondamentali non può non esservi quello che prevede che l'interruzione volontaria di gravidanza è vietata quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, fatto salvo il caso di imminente pericolo di vita per la donna (emendamento n. 7). Il progetto di legge governativo permette infatti l'aborto tardivo, fino alla nascita, tema ampiamente dibattuto durante la campagna referendaria. Si tratta di una pratica barbara e che, per di più, determinerebbe il "turismo abortivo" di donne intenzionate ad interrompere la gravidanza in età gestazionale avanzata, che verrebbero a praticare l'interruzione volontaria di gravid a San Marino non potendolo fare in Italia.

Inoltre, qualora sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita, rispondendo per le cure e le terapie necessarie non adottate, meglio precisandosi il disposto previsto alla fine dell'art. 5 del progetto di legge governativo (emendamento n. 8).

Il principio dell'aborto come *extrema ratio* è sancito dall'emendamento n. 9.

Articolo 2

L'emendamento n. 10 è finalizzato a rendere il testo del comma 1 dell'art. 2 perfettamente in linea con il quesito referendario.

L'emendamento n. 11 intende limitare quanto a nostro avviso va previsto in un provvedimento legislativo, il resto dovendo essere riservato a provvedimenti di rango inferiore.

Il testo del quesito referendario permette l'aborto eseguito "volontariamente" dalla donna nelle prime dodici settimane di gestazione.

Il fatto che l'aborto sia "volontario" non comporta affatto, tuttavia, che



UNO DI NOI

debba essere eseguito a semplice richiesta, senza permettere alla donna di riflettere adeguatamente su tale scelta, i cui effetti saranno irreversibili.

A questo scopo, non solo si impone al medico di rendere edotta la donna anche dei rischi, fisici e psicologici, che comporta un intervento di interruzione di gravidanza (emendamento n. 12), ma si prevede un percorso nel quale alla donna venga rappresentata la realtà dell'atto che chiede venga eseguito e alla stessa vengano rappresentate le alternative concrete che le permetterebbero di far nascere suo figlio (emendamento n. 13).

In questo percorso, con le cautele opportune, rientra anche l'informazione della richiesta data al padre del nascituro, così da tutelarne, per quanto possibile, il diritto umano fondamentale di tutela del figlio (emendamenti nn. 13 e 14).

Questo percorso, dettato per l'interruzione volontaria della gravidanza nelle prime dodici settimane, è ritenuto utile anche per le richieste avanzate nel periodo successivo della gestazione, soprattutto con riferimento ai problemi psichici o psicologici della madre che possono essere validamente affrontati con il sostegno della comunità e di figure significative.

Inoltre, si precisa che in qualsiasi momento precedente all'esecuzione volontaria della gravidanza la donna abbia il diritto di ritirare il consenso già prestato a detta interruzione (emendamento n. 15).

Articolo 3

L'emendamento n. 17 riformula l'art. 3 del progetto di legge, disciplinando a nostro avviso in maniera maggiormente coerente con il quesito referendario la possibilità di interruzione volontaria di gravidanza entro la dodicesima settimana.

Articolo 4

L'interruzione volontaria della gravidanza dopo la dodicesima settimana di gestazione viene consentito, in conformità al quesito referendario, solo in caso di gravi anomalie e malformazioni del feto, che devono essere accertate



UNO DI NOI

e che comportino un grave pericolo per la salute della donna. Il requisito della gravità delle anomalie e malformazioni del nascituro è richiesto per impedire la nascita di una mentalità eugenetica per la quale qualsiasi “imperfezione” del bambino ne comporta la soppressione; analogamente, il pericolo per la salute della donna non può non essere “grave”, per evitare il rischio che, contrariamente a quanto approvato col referendum, anche l’interruzione volontaria di gravidanza dopo la dodicesima settimana di gestazione possa essere eseguita a semplice richiesta della donna.

Gli emendamenti nn. 18 – 19 – 20 – 21 costruiscono l’art. 4 del progetto di legge in maniera parzialmente diversa e a nostro avviso maggiormente coerente con il quesito referendario e con le scelte operate con i precedenti emendamenti agli articoli del progetto di legge già esaminati.

Si è inoltre scelto di prevedere un articolo *ad-hoc* (articolo 5) per disciplinare la fattispecie della interruzione volontaria di gravidanza della minorenni o dell’interdetta (vedasi a seguire emendamento n. 22).

Articolo 5

Come appena sopra anticipato, essendo ricondotto nell’ambito dell’art. 1 e dunque quale principio generale la possibilità di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza in caso di pericolo per la vita della donna, con l’emendamento n. 22 si è scelto di riscrivere l’art. 5 del progetto di legge dedicandolo esclusivamente alla fattispecie della interruzione volontaria di gravidanza della minorenni o dell’interdetta. Si richiede sempre il consenso scritto dei genitori o del tutore, per rispettare i diritti fondamentali dei primi e per tutelare effettivamente la donna interdetta. Solo casi gravi che sconsiglino la consultazione di uno o di entrambi i genitori l’intervento può essere eseguito, occorrendo, tuttavia una richiesta del medico e un provvedimento del Giudice tutelare, per tutelare effettivamente la donna e il figlio.

Articolo 6

L’emendamento n. 23 riscrive, a nostro avviso in maniera maggiormente



UNO DI NOI

coerente con gli articoli precedenti, l'art. 153 del codice penale.

Articolo 7

Il progetto di legge non prevede alcuna possibilità di obiezione di coscienza del personale sanitario e amministrativo. Si tratta di mancanza inaccettabile in una Repubblica che tutela la libertà di coscienza nella propria Legge fondamentale.

L'emendamento n. 24 regola tale istituto, garantendo adeguatamente ed efficacemente gli obiettori di coscienza, mediante l'introduzione di un nuovo art. 7.

Articolo 8

Il progetto di legge non affronta il tema del divieto di commercializzazione di tessuti fetali, embrioni, ecc., che l'Associazione ritiene invece di importanza fondamentale onde evitare che soggetti privati lucrino su questo genere di pratiche. L'emendamento n. 24 introduce dunque nel codice penale l'art. 153 bis, che punisce la commercializzazione e la pubblicizzazione di questo genere di pratiche.

Articolo 9

Trattandosi di un essere umano vivente, il feto abortito deve essere rispettato: a ciò provvede l'emendamento n. 26, che da un lato riprende ciò che già oggi avviene nella prassi, dall'altro demanda ad un apposito Regolamento la modalità di registrazione dei feti nati dopo aver superato le 22 settimane di gestazione.

Articolo 10

In conseguenza dell'inserimento dei nuovi articoli nel progetto di legge a seguito dei precedenti emendamenti, l'art. 7 (Abrogazioni) diventa l'art. 10 (emendamento n. 27).



UNO DI NOI

Articolo 11

In conseguenza dell'inserimento dei nuovi articoli nel progetto di legge a seguito dei precedenti emendamenti, l'art. 8 (Norme transitorie) diventa l'art. 11 (emendamento n. 28). Il secondo comma dell'art. 8 del progetto di legge governativo viene sotto riproposto come articolo autonomo in quanto non si tratta di norma transitoria.

Articolo 12

Con l'emendamento n. 29 si introduce l'obbligo di relazione annuale alla IV Commissione Consiliare Permanente in ordine all'applicazione della presente legge, ricalcando quanto previsto all'art. 11 secondo comma del progetto di legge governativo. Tale disposizione diventa l'art. 12 del progetto di legge.

L'emendamento n. 30 rinumerava l'art. 9 del progetto di legge governativo ("Entrata in vigore"), che diventa l'art. 13 del progetto di legge.

Al solo fine di rendere più facilmente intellegibile come diventerebbe il progetto di legge in caso di accoglimento di tutti gli emendamenti sopra indicati, l'Associazione ha proceduto a predisporre un testo comprensivo di tutte le modifiche apportate.